



UFFICIO CONCORSI

Decreto Rettorale
Classificazione: III/13
N. allegati: 3

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI TRE (3) BORSE DI RICERCA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE, CHIMICA E FARMACIA (DBCF)

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull'autonomia universitaria e s.m.i.;
- vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, Norme in materia di borse di studio universitarie;
- vista l'art. 4 comma 3 della legge 3 luglio 1998 n. 210;
- vista la legge del 30.12.2010, n. 240 *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*;
- visto lo Statuto vigente dell'Università degli Studi di Siena;
- visto il vigente Codice Etico della Comunità Universitaria dell'Università degli Studi di Siena;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 1201 del 5 settembre 2016, pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 5 settembre 2016;
- visto il Regolamento delle borse di studio e di ricerca di Ateneo emanato con D.R. n. 1945 del 6.12.2018 e s.m.i.;
- visto il "Regolamento sul trattamento dei dati personali in attuazione al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003" emanato con D.R. n. 56/2022 prot. n. 13/01/2022;
- vista la Legge del 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., recante norme in materia di procedimenti amministrativi, ed il relativo Regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. del 30.05.2007, n. 1037;
- vista la Legge del 05.02.1992, n. 104 e s.m.i., relativa all'assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;
- visto il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- visto il D.P.R. del 30.07.2009, n. 189 "Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici";
- vista la legge del 12.11.2011, n. 183 ed in particolare l'art. 15 *"Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse"*;



- vista la Legge del 06.11.2012, n. 190 e s.m.i. in materia di “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- viste le delibere del Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia relative alle procedure di attivazione delle borse di ricerca di seguito elencate:

N. Borse di Ricerca	Dipartimento	Delibera
1	DBCF	Rep. n. 33/2025 Prot. n. 62318 del 20.03.2025
1	DBCF	Rep. n. 34/2025 Prot. n. 62319 del 20.03.2025
1	DBCF	Rep. n. 35/2025 Prot. n. 62321 del 20.03.2025

- accertata la copertura finanziaria;

DECRETA

Art. 1 – Oggetto del bando

1. Sono bandite procedure di selezione pubblica - per titoli, curriculum ed eventuale colloquio - per il conferimento di n. tre (3) borse di ricerca indicati nelle schede allegate (all. A), parte integrante del presente documento.

Art. 2 – Destinatari e incompatibilità

1. Possono partecipare alla selezione cittadini comunitari o extracomunitari in possesso, alla data di scadenza del presente avviso, del titolo di cui all’art.1.
2. I motivi di sospensione, decadenza, rinuncia e i casi di incompatibilità sono definiti dagli artt. 11 e 12 del Regolamento delle Borse di studio e di ricerca.

Art. 3 – Domande e termini di presentazione

1. La domanda di ammissione alla selezione e gli allegati di seguito indicati devono essere presentati esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma <https://pica.cineca.it/unisi>, entro il termine perentorio di **20 (venti) giorni** decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando all’Albo on line di Ateneo. Qualora il termine scada in un giorno festivo, questo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti. Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la scadenza del bando.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

3. La domanda e gli allegati devono essere in formato pdf, per ciascun documento la dimensione massima consentita è di 30 MB. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla compilazione della domanda è possibile contattare il team di CINECA cliccando su "*supporto*". presente in ogni pagina di PICA.
4. Si raccomanda di consultare le "*Linee guida alla compilazione della domanda*" presenti nella pagina dedicata alle procedure concorsuali e accedere alla piattaforma PICA con congruo anticipo per evitare sovraccarichi del sistema.
5. Entro la scadenza di presentazione il sistema permette il salvataggio in modalità bozza così da consentire alle candidate e ai candidati eventuali modifiche prima della presentazione. Allo scadere del termine utile il sistema non permetterà più l'invio del modulo elettronico.
6. I/Le candidati/e potranno accedere alla piattaforma PICA utilizzando una delle seguenti modalità:
 - a. accesso tramite identità digitale (SPID di livello 2), selezionando l'Università di Siena tra le federazioni disponibili. Informazioni sul Sistema Pubblico di Identità Digitale sono reperibili all'indirizzo www.spid.gov.it, <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid>.
 - b. accesso tramite le credenziali rilasciate dalla stessa piattaforma PICA
 - c. accesso tramite il proprio account LOGINMIUR.
7. Per entrambe le modalità b) e c) è necessario perfezionare la domanda di partecipazione apponendo la propria firma elettronica o autografa.

Per informazioni in merito alla firma elettronica si consiglia di consultare la pagina dedicata dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata>.
8. Nella domanda la/il candidata/o dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità quanto sottoscritto, selezionando e/o compilando i campi presentati dalla piattaforma (dati anagrafici e recapiti, titoli/requisiti di ammissione previsti dal presente bando, dichiarazioni, richiesta ausilio, allegati, pubblicazioni e prodotti della ricerca, ecc.).
9. La/il candidata/o dovrà altresì dichiarare:
 - a. di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con decreto del Rettore, pubblicato sull'Albo on-line di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;
 - b. di essere consapevole che l'approvazione degli atti sarà resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo on-line di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;
 - c. di essere consapevole che ogni variazione della residenza e dei recapiti telefonici/email deve essere tempestivamente comunicata all'indirizzo e-mail concorsi@unisi.it;
 - d. di essere consapevole che la titolarità della borsa di ricerca non è compatibile con assegni di ricerca e borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente, e con rapporti di lavoro subordinato.
10. Alla domanda devono essere allegati in formato pdf:
 - a) curriculum vitae datato e firmato;



- b) abstract della tesi di laurea;
- c) titolo conseguito con data, elenco degli esami superati e relative votazioni;
- d) copia di un valido documento di identità o del passaporto nel caso di candidati stranieri;
- e) qualsiasi altro documento ritenuto utile ai fini del concorso.

I candidati con titolo accademico estero devono allegare:

certificato del titolo con elenco di esami e votazioni – “*Transcript*” – in italiano o in inglese, oppure tradotto in italiano o in inglese e copia di ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione dell’ammissibilità del titolo. I candidati con titolo accademico estero sono ammessi alla selezione con riserva e possono essere esclusi dalla borsa se, a seguito di verifica da parte della Commissione esaminatrice, risulti che il titolo non è conforme ai requisiti richiesti dall’avviso.

11. Presentata la domanda, la/il candidata/o riceverà una mail contenente l'ID associato che identificherà la domanda della/del candidata/o per tutta la procedura concorsuale.
12. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati/delle candidate o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
13. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (fermo restando le disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia).

Art. 4 – Commissione esaminatrice

1. Per ogni borsa di ricerca messa a bando è nominata una Commissione esaminatrice (nel seguito “Commissione”), composta di almeno tre membri più un supplente, nominata dal Rettore su proposta dei Dipartimenti interessati dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande. Il decreto di nomina è pubblicato sull’Albo on line dell’Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La Commissione procede alla selezione dei candidati sulla base dei titoli posseduti e del curriculum; la Commissione può prevedere che la valutazione dei titoli e del curriculum sia integrata da un eventuale colloquio.
3. I candidati devono presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
4. La Commissione esaminatrice dispone al massimo di n. 100 punti da distribuire fra la valutazione dei titoli e l’eventuale colloquio.
5. A parità di punteggio prevale il candidato con minore età anagrafica.



Art. 5 – Graduatoria e conferimento della borsa

1. Le procedure di selezione si svolgono secondo quanto definito all'art. 8 del Regolamento delle Borse di studio e di ricerca; la Commissione formula la graduatoria di merito che viene approvata con apposito provvedimento di Ateneo e pubblicata sulle pagine web dell'ufficio borse e incentivi allo studio www.unisi.it/borse e nell'albo on line di Ateneo.
2. I candidati possono verificare l'esito della selezione al link: www.unisi.it/didattica/borse-e-incentiviallo-studio/borse; il vincitore è contattato dall'Ufficio concorsi per l'accettazione formale della borsa e l'avvio dell'attività, secondo quanto definito dall'art.9 del Regolamento delle Borse di studio e di ricerca.
3. L'ufficio concorsi cura le procedure amministrative per l'attivazione della borsa, i relativi adempimenti e gli eventuali scorrimenti di graduatoria, secondo l'art.8 del Regolamento delle Borse di studio e di ricerca.
4. Nel caso in cui il vincitore sia un cittadino extra comunitario, il conferimento della borsa è subordinato all'assolvimento delle norme vigenti in materia migratoria in tema di ingresso e soggiorno sul territorio italiano.

Art. 6 – Pagamento della borsa

1. Il pagamento della borsa è effettuato in maniera sistematica in rate mensili posticipate.
2. Almeno 20 (venti) giorni prima della naturale scadenza della borsa, il borsista è tenuto a inviare al Dipartimento di afferenza del tutor e al tutor la relazione finale sull'attività progettuale svolta e sui risultati raggiunti. La relazione dovrà essere firmata dal borsista e dal Tutor.

Art. 7 – Diritti e doveri del borsista

1. Secondo l'art.10 del Regolamento delle Borse di studio e di ricerca, il borsista ha diritto di accedere alla struttura di Ateneo cui è assegnato e di usufruire di tutti i servizi disponibili, secondo i regolamenti vigenti nella struttura.
2. Il borsista ha l'obbligo di:
 - a) assicurare l'inizio dello svolgimento e la frequenza delle attività secondo modalità concordate con il tutor;
 - b) rispettare il Codice etico e le disposizioni della normativa di Ateneo.
3. La titolarità dei risultati conseguiti, ferma restando la normativa sul diritto d'autore, resta in capo all'Università o viene gestita in conformità con la convenzione siglata con il soggetto finanziatore, comunque nel rispetto dei regolamenti dell'Ateneo.

Art. 8 – Copertura assicurativa e disposizioni fiscali

1. L'Università degli Studi di Siena provvede alla copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività da svolgere.
2. La borsa di ricerca si avvale dell'esenzione prevista dall'art. 4 comma 3 L. 210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
3. Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata durante il godimento della borsa, il beneficiario ne è tempestivamente informato.



Art. 9 – Trattamento e tutela dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Università di Siena esclusivamente per fini istituzionali e, nello specifico, per le finalità di gestione del presente bando; nel massimo rispetto dei principi sanciti dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e, in generale, di quanto definito dal Regolamento UE e dal d.lgs. 196/2013 Codice privacy.
2. Il Titolare del trattamento dati è l'Università di Siena, rappresentata legalmente dal Rettore prof. Roberto Di Pietra (e-mail: rettore@unisi.it; PEC: rettore@pec.unisipec.it). In base al Regolamento dell'Università di Siena sul trattamento dei dati personali (D.R. n. Rep. 56/2022 prot. n. 14879 del 13/01/2022), la Designata al trattamento è la Responsabile dell'Ufficio Concorsi.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'instaurazione del rapporto necessario per l'attribuzione della borsa, per cui l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di dar seguito all'attribuzione della stessa.
4. In qualità di "Interessato al trattamento" il borsista potrà esercitare nei confronti dell'Università di Siena tutti i diritti previsti dall'articolo 15 e ss. del Regolamento europeo rivolgendosi alla Designata al trattamento o al Titolare del trattamento. Ha altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento UE. In Italia la funzione di autorità di controllo è esercitata dal Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it);
5. L'informativa di dettaglio sul trattamento dei dati può essere acquisita alla pagina: www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy.

Art. 10 – Norma finale

1. La titolarità della borsa di ricerca non costituisce rapporto di lavoro, non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici ai fini di carriera o per l'accesso ai ruoli del personale universitario, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
2. Il responsabile del procedimento è individuato nel/nella responsabile dell'Ufficio concorsi.
3. Per quanto non previsto dal presente avviso, si applica il Regolamento delle Borse di studio e di Ricerca dell'Università degli Studi di Siena e si fa riferimento alle norme vigenti in materia di borse di ricerca.

Siena, data della firma digitale

Il Rettore
Roberto Di Pietra

Visto
La Direttrice Generale
Beatrice Sassi

Allegati:

- 1) Allegato A – schede progetti